



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI
 Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI
 Componente
- Cons. Paolo GIUSTI
 Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI
 Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge 131/2003;

UDITO nella Camera di Consiglio il relatore, Consigliere Graziella DE CASTELLI

PREMESSO

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota n. 236 del 15 ottobre 2007, pervenuta in data 17 ottobre 2007, una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003 del 6 ottobre 2007, formulata dal Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese il quale fa presente che l'ente ha inserito nella programmazione del fabbisogno triennale del personale la figura di categoria D - responsabile dell'area urbanistica edilizia privata - già facente parte della dotazione organica e che tale posto risulta ricoperto da un architetto mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del TUEL.

In base a quanto esposto, il Comune chiede se le disposizioni della legge finanziaria rendono fattibile la stabilizzazione della figura, ciò che comporterebbe, tra l'altro, anche un risparmio di spesa.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, in quanto, da un lato, le citate disposizioni della legge finanziaria 2007, finalizzate al contenimento della spesa degli enti locali, risultano dettate nel presupposto che esse costituiscano principi fondamentali di coordinamento per la finanza pubblica e, dall'altro, essa può ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica, nell'ampia nozione suggerita dai contenuti della Convenzione citata nelle premesse.

3. Nel merito, va considerato che la legge finanziaria 2007, al comma 562 dell'articolo 1, dispone che per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come nel caso di specie, e quindi non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

4. Sempre il comma 562 prevede che gli enti in argomento possano provvedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale oggetto di processi di stabilizzazione di cui al comma 558. Pertanto il legislatore, ha posto vincoli specifici sia per le assunzioni e sia per le spese, con il precipuo obiettivo di far concorrere i diversi soggetti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (riduzione del costo del lavoro), anche attraverso la riduzione del personale in servizio e delle dotazioni organiche. La formulazione letterale del comma 562 prevede che gli enti osservino congiuntamente i due obblighi ivi stabiliti e che gli stessi non siano alternativi ma si cumulino, con evidente finalità di evitare che assunzioni effettuate in corso d'anno provochino costi che gravano sui futuri esercizi (vedi parere Sezione Lombardia n. 28/2007)

5. Il Comune di Sambuca Pistoiese (PT) intenderebbe procedere alla stabilizzazione della figura di architetto assunto con contratto ai sensi dell'art. 110 del TUEL pur non avendo registrato alcuna cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno 2006 e non prevedendo cessazioni per il corrente anno 2007. Ne deriva che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata normativa, al quesito posto dovrebbe darsi risposta negativa.

6. La Sezione tuttavia considera che il meccanismo limitativo adottato dal legislatore intende anche tenere conto delle esigenze funzionali di enti ai quali precedenti disposizioni hanno impedito di assumere personale. In quest'ottica, considerato che la base di riferimento per il contenimento delle spese di personale è l'anno 2004, la prevista possibilità di procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente si presta ad essere interpretata estensivamente, nel senso che, fermo restando il limite generale della spesa di personale, l'assunzione o la stabilizzazione può essere operata se l'Ente ha registrato, a partire dal 2004, cessazioni di precedenti rapporti di lavoro (vedasi, anche a tale riguardo, il parere della Sezione Regione Lombardia n. 28/2007, supportato da preventivo assenso espresso dal Coordinamento delle Sezioni Regionali in seno alla Sezione delle Autonomie della Corte).

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Toscana – in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 236/2007.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali per la Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese (PT) e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2007.

Il Presidente
Francesco BATTINI

Il Relatore
Graziella DE CASTELLI

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2007

Il Direttore della Segreteria

Pier Domenico Borrello